

COMUNE DI CINISI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CINISI-TRAPPETO-BALESTRATE

**Servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti biodegradabili
(CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata
porta a porta del Comune di CINISI**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 1 - GENERALITÀ ED OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Cinisi, a norma del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., deve provvedere ad affidare il servizio, in idoneo impianto o piattaforma autorizzata, per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti degradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Cinisi

Le tipologie di rifiuto da conferire sono:

- **CODICE CER 20.01.08**: Rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Cinisi
- **CODICE CER 20.02.01**: rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani del comune di Cinisi

Articolo 2 - DURATA DELL'APPALTO ED ULTERIORI AFFIDAMENTI

La durata del presente affidamento sarà presumibilmente di mesi tre (3mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge previa redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio.

In tal caso la durata prevista si intende decorrente dalla data di consegna/inizio del servizio.

Il servizio attivato in pendenza della stipulazione del contratto deve essere immediatamente iniziato dall'Appaltatore che si dovrà attenere alle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

È fatto salvo il diritto dell'Ente alla risoluzione ed al recesso anticipato come stabilito negli articoli relativi.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, la ditta aggiudicatrice dovrà garantirne, a richiesta della Stazione Appaltante, l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio dalla ditta subentrante, e durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto.

Durante il periodo contrattuale, qualora ai sensi della Legge Regionale della Sicilia n. 9/2010 e ss.mm.ii., diventi operativo e subentri il nuovo gestore del servizio individuato dalla Società d'Ambito, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

La rescissione del contratto, in tal caso, sarà comunicata mediante raccomandata A/R., senza che l'Appaltatore affidatario possa opporre alcunché.

La condizione di cui innanzi è considerata causa di forza maggiore per l'impossibilità definitiva e totale sopravvenuta alla prosecuzione dell'obbligazione ai sensi degli art. 1256 (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), 1463 (impossibilità totale) e 1672 (impossibilità di esecuzione dell'opera) del C.C.

In tal caso l'appaltatore affidatario del servizio non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o lucro cessante e pertanto non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso, risarcimento ristoro o altra richiesta. Allo stesso saranno riconosciuti di diritto i soli compensi relativi alla parte di servizio già resa o in corso di esecuzione alla data del recesso del comune e del subentro del nuovo gestore.

All'avvio dell'esecuzione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, apposito verbale di consegna del servizio.

Articolo 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale è di euro 100.000,00 iva Inclusa , calcolato sulla scorta della stima delle quantità conferite nel corso del 2018.

Il servizio, pertanto, potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione delle utenze. L'importo del contratto, pertanto, sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta. L'importo totale da porre a base di gara e su cui dovrà essere espresso il ribasso è stato determinato applicando per il conferimento delle frazioni indicate i costi unitari che di seguito si indicano:

Codice CER 20.01.08	€ 140,00 per Tonnellata oltre IVA
Codice CER 20.02.01	€ 75,00 per Tonnellata oltre IVA

Pertanto, per l'esecuzione del servizio in argomento all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo per ciascun codice CER posto a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto effettivamente conferito all'impianto per il trattamento/smaltimento.

Articolo 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare il servizio in oggetto nell'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

Il Comune di Cinisi provvederà, al conferimento dei rifiuti oggetto del presente appalto mediante apposita ditta del servizio di igiene urbana.

Il conferimento all'impianto, a pena risoluzione del contratto dovrà essere assicurato almeno per tre giorni alla settimana , salvo eventuali diverse modalità da concordarsi fra le parti e comprende l'onere della pesatura ed ogni altro e qualsiasi onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità di conferimento prevista e/o concordata può essere temporaneamente intensificata, senza che l'Aggiudicatario possa esimersi dall'effettuazione dello

stesso.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e e ss.mm.ii. debitamente vidimato dal Comune, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.

I pesi riscontrati in arrivo dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare i pesi in qualsiasi momento senza necessità di preventivo avviso.

Potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori economici che dispongono di un sito di conferimento debitamente autorizzato. La disponibilità dell'impianto di smaltimento deve essere preferibilmente entro la distanza di 25 Km dal Comune di Cinisi, al fine di consentire al Comune di potersi avvalere anche di mezzi propri, fatta salva la valutazione dell'economicità dell'offerta comparata al costo del trasporto oltre i 25 Km dal Comune

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto e/o piattaforma, l'Appaltatore si obbliga a comunicare, entro 24 ore, tale evenienza e ad indicare al Comune i siti di conferimento alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, con caratteristiche simili al proprio impianto dove dovranno essere conferiti i rifiuti indicati con onere a totale carico dell'Appaltatore.

In caso di utilizzo di impianto alternativo, per difficoltà oggettiva ad accettare le frazioni indicate, ovvero di altra piattaforma di trasferimento, l'Aggiudicatario in una comunicazione dovrà trasmettere al Comune la seguente documentazione:

- provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;
- il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di piattaforma di trasferimento, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore;
- convenzione stipulata tra l'Appaltatore ed il Gestore della piattaforma alternativa, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianto e/o piattaforma alternativa a quella dell'Appaltatore non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Eventuali maggiori costi di conferimento in impianto/piattaforma alternativa saranno calcolati secondo quanto previsto in precedenza.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e e ss.mm.ii. debitamente vidimato dal Comune, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.

I pesi riscontrati in arrivo all'impianto o piattaforma di trasferimento e/o conferimento dovranno essere puntualmente riportati sulla quarta copia del formulario.

L'Appaltatore aggiudicatario ha l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

Articolo 5 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITÀ

Il servizio oggetto dell'appalto, è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. n.

267/2000 e ss.mm.ii. e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nelle norme che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Articolo 6 - ORARIO DI CONFERIMENTO

Gli orari di conferimento all'impianto/ piattaforma dovranno essere fissati e/o concordati tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

In ogni caso dovrà essere garantito il servizio dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. Dovrà essere garantita la possibilità per la Stazione Appaltante, tramite la ditta che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, di effettuare più di un conferimento giornaliero.

Articolo 7 - CONFORMITÀ DEL RIFIUTO

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per tutte le frazioni merceologiche che sono oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.

Se le analisi sono concordate tra le parti, i costi derivanti dalle stesse analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Comune e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dello stesso.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo PEC e/o fax l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di 10 (Dieci) punti si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio pari al costo sostenuto dall'Appaltatore per lo smaltimento delle frazioni estranee, eccedenti la soglia sopra fissata (10%) arrotondata per difetto, presso impianto autorizzato.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 10% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.

Articolo 8 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Articolo 9 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'aggiudicazione del servizio si perverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo a base di gara, ai sensi del successivo art. 95, comma 4, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posti a base di calcolo per la gara, come riportati all'ultimo comma del precedente articolo 3.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato il ribasso più conveniente per l'Ente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le modalità amministrative di partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e quanto altro occorrente, da presentare a cura delle ditte concorrenti, sono specificate nel presente capitolato e negli atti di gara.

Articolo 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte del soggetto Aggiudicatario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire circa la convenienza di assumere lo stesso sulla base del ribasso offerto.

Il ribasso si intende offerto dall'Aggiudicatario sulla scorta delle proprie convenienze ed a seguito dei propri calcoli economici e pertanto con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto sono regolati dai principi generali in materia di gara d'appalto, dalle norme del D. Lgs. 50/2016, dalla Legge regionale della Sicilia n. 9/2010 e ss.mm.ii., dai regolamenti comunali e dalle normative di settore, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale d'oneri, e in tutta la documentazione di gara e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

Articolo 11 - REQUISITI DEI CONCORRENTI E OBBLIGHI AGGIUDICATARIO

I requisiti dei concorrenti devono rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Per partecipare alla gara necessita la disponibilità di un sito di conferimento, con i requisiti prescritti dal presente Capitolato, per l'intero periodo di validità del contratto.

L'Operatore concorrente per la partecipazione alla procedura aperta di affidamento dovrà essere in possesso:

1. con riferimento ai requisiti di natura e carattere personale e soggettivo

- per l'impianto, della prevista autorizzazione provinciale e/o regionale di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, in corso di validità;
- di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al presente capitolato;
- di idonea iscrizione, se d'obbligo, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- di certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conformi alle norme UNI CEI ISO 9001.

2. con riferimento ai requisiti di natura e carattere generale

- non essere nelle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;

- non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 383/2001 e ss.mm.ii relativamente ai piani di emersione;
- non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
- non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro con l’indicazione anche delle varie posizioni previdenziali ed assicurative;
- non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di regolarità fiscale.

3. con riferimento ai requisiti di ordine speciale di qualificazione in gara

- adeguato fatturato nell’espletamento di servizi analoghi a quelli in appalto antecedente;
- disponibilità alla ricezione delle frazioni almeno sei giorni su sette o accettazione di diversa modalità di conferimento;
- indicazione delle caratteristiche dell’impianto e della capacità quotidiana (vasche, rampe, ecc.) di conferimento/trattamento in tonnellate dei CER previsti con indicazione della sua esatta ubicazione/localizzazione sia esso unico o singolo per ciascun CER (si ribadisce e si rammenta che l’ubicazione del sito di conferimento deve rispettare quanto stabilito nel precedente articolo 4).

4. con riferimento a clausole ed obblighi complementari

- obbligo di accettazione del Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”;
- obbligo di accettazione del Patto d’Integrità
- obbligo di accettazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari;
- obbligo di sostituzione, con onere a proprio carico, dell’impianto/piattaforma qualora la propria, per sopravvenute difficoltà, non sia in grado di accettare le frazioni dei rifiuti da conferire;
- obbligo del versamento del contributo alla A.V.C.P. per la partecipazione alla gara.

L’Appaltatore che risulterà aggiudicatario verrà invitato a presentare, nel termine di giorni 10, ove non lo avesse già fatto in sede di offerta o qualora quanto presentato risulti scaduto, tutta la documentazione che sarà richiesta.

L’Appaltatore dovrà, altresì:

1. costituire il deposito cauzionale definitivo nella misura dovuta, con le stesse forme, norme e modalità previste per il deposito provvisorio e di cui agli articoli specifici che seguono;
2. a versare le spese di bollo e registrazione del contratto nella misura dovuta;
3. predisporre tutti gli atti necessari alla stipula del contratto di servizio;
4. a sottoscrivere il documento contrattuale.

Articolo 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – TRACCIABILITÀ - STAZIONE UNICA APPALTANTE

La Stazione appaltante prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, acquisirà dalla Prefettura competente per territorio, le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011; resta a carico dei soggetti interessati l’onere di fornire, tassativamente, i dati di cui all’allegato 4 del D.Lgs. n. 490/1994.

I soggetti partecipanti saranno obbligati a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, il servizio, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni e ad accettare esplicitamente tutte le clausole del contratto relativo al servizio di cui al presente.

Gli operatori interessati saranno, altresì soggetti, ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. i. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alla commessa pubblica anche non in via esclusiva.

In relazione a tanto l'Appaltatore che resterà aggiudicatario del servizio ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del/dei conti correnti di cui innanzi o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Nello stesso termine precedente (sette giorni), l'operatore ha l'obbligo di comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni modifica ai dati trasmessi deve essere tempestivamente comunicata.

Articolo 13 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'operatore economico interessato a presentare offerta deve corredare la stessa con una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo indicato nel bando, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.

Le modalità e le condizioni della garanzia provvisoria sono tutte quelle contenute nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo contratto.

La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, anche mediante garanzia fideiussoria che può essere rilasciata solo da:

- istituto bancario;
- società Assicurativa
- intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fidejussione a garanzia della cauzione provvisoria dovrà contenere l'esplicito impegno da parte del Garante:

- nei confronti del Contraente, al rilascio della garanzia fideiussoria per la costituzione della cauzione definitiva prevista all'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, qualora lo stesso risulti aggiudicatario della gara, in tale caso la cauzione provvisoria si estingue ad ogni effetto al momento della sottoscrizione del contratto;
- al pagamento dell'importo dovuto dal Contraente, per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti la partecipazione alla gara, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, mediante versamento alla Tesoreria del Committente;
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Le fidejussioni a garanzia della cauzione provvisoria dovranno avere una validità minima di 180 giorni a

decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità, rilasciata, da organismi accreditati, conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e della serie UNI EN ISO 14001. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi previsti dalla legge.

Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria, verrà svincolata nell'atto con cui la Stazione appaltante comunica l'aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato e dal contratto, l'Appaltatore aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto e/o nel termine che sarà comunicato dall'Ente, apposita cauzione definitiva in rapporto a tutta la durata del servizio in uno dei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune ecc.;

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto.

La cauzione definitiva può essere costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale garanzia deve prevedere espressamente:

- di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ed oneri a carico del Contraente aggiudicatario nascenti dal Capitolato speciale e prestazionale e dagli atti di gara;
- di impegnarsi al pagamento dell'importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante mediante versamento alla Tesoreria Comunale;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale del Contraente nei confronti della Stazione appaltante;
- di considerare inefficace, nei confronti della Stazione appaltante, l'omesso pagamento dei premi da parte del Contraente.

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e della serie UNI EN ISO 14001.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi previsti dalla legge.

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Comune nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia nei termini indicati dal Committente determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà permanere fino a mesi sei successivi alla scadenza del servizio e sarà svincolata con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Qualora sia prorogata la validità del servizio l'efficacia della cauzione definitiva dovrà essere protratta per l'intero periodo di proroga e permanere oltre la scadenza secondo le modalità del comma precedente.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni.

Qualora l'Aggiudicatario venisse meno all'impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell'Appaltatore, dovesse venir dichiarato risolto, la Stazione appaltante incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 15 - STIPULA DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto nell'ora e nel giorno che saranno comunicati dalla Società per la stipula del contratto normativo e con l'Amministrazione Comunale per la stipula del contratto di servizio.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, la stazione appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto costituisce parte integrante del contratto di appalto.

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Articolo 16 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

Articolo 17 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, l'Aggiudicatario avrà diritto all'importo risultante dall'applicazione del prezzo relativo allo specifico CER, decurtato del ribasso offerto, agli effettivi quantitativi conferiti.

L'Appaltatore entro il 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo anche non intero a quello di

inizio del servizio, effettuerà il riepilogo delle quantità accettate nel mese di riferimento sulla scorta delle pesature in ingresso come indicate sul FIR ed emetterà la relativa fattura.

La fattura mensile pari all'importo determinato dal prodotto delle quantità di rifiuti per codice CER pervenute all'impianto, come rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, per il prezzo di elenco di cui all'art. 3 decurtato del ribasso percentuale offerto.

Le fatture, secondo le indicazioni che saranno comunicate all'Appaltatore, redatte secondo le norme fiscali in vigore riportando il Codice Unico di Gara (C.I.G.) come riportato nel bando di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi dell'art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro il termine che sarà stabilito bilateralmente con la stipula del contratto di servizio e che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni fine mese dalla data di acquisizione del DURC regolare relativo al mese di cui alla fattura emessa.

La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo generale dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

Ai sensi delle disposizioni legislative in vigore l'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previa acquisizione e/o visura telematica d'ufficio di DURC regolare.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Non sono previste anticipazioni del canone contrattuale.

Articolo 18 - REVISIONE DEI PREZZI

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Articolo 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto s'intenderà risolto in danno dell'impresa, con avviso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- con la costituzione e/o l'entrata in funzione nel contesto di cui alla Legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii. degli Organismi comunque denominati previsti dalla legislazione in vigore così come già richiamato nel precedente art. 2;
- mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore;
- fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;

- frode nell'esecuzione del servizio;
- quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi;
- cessione del servizio in subappalto;
- cessione del contratto a terzi;
- quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico ambientali sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia ambientale;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l'appalto;
- non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto;
- per l'accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 5% dell'importo contrattuale in un periodo massimo di mesi tre;
- per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- per ogni altra grave inadempienza riscontrata, la Stazione Appaltante agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Articolo 20 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

Articolo 21 - PENALITÀ

In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente articolo 5, il Comune in caso di inosservanza all'obbligo di esecuzione del servizio affidato così come dettagliato nell'art. 4 del presente capitolato, conferirà la frazione conferita presso altro impianto.

Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e comporterà, per ogni giorno di mancato conferimento, l'applicazione della penale di € 500,00 (euro cinquecento).

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà possibile di sanzione pecuniaria pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) ciascuna.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Il ripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Stazione Appaltante, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno provate e documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, la Stazione Appaltante, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dalla Stazione Appaltante sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Articolo 22 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, PEC, fax, e-mail, ecc.

Articolo 23- CONTROVERSIE

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, anche dopo la scadenza dell'appalto e qualunque ne sia la natura, saranno demandate all'Autorità Giudiziaria del tribunale di Agrigento.

Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale.

Articolo 24 - DISPOSIZIONI FINALI

La Stazione Appaltante notificherà all'Impresa tutti gli atti ed altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

Articolo 25 - APPROVAZIONE DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 - Condizioni generali di contratto - del Codice Civile, sono specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.

Articolo 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore sarà nominato, con apposito provvedimento, responsabile del trattamento dei dati personali

che, al medesimo saranno affidati per l'esecuzione del servizio appalto.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante e si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Articolo 27 - INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, 18, comma 2 e 19, del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii., si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti;
- b) il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- c) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per la partecipazione alle procedure di appalto;
- d) i dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'amministrazione comunale, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali n. 267/2000, salva l'eventuale individuazione, da parte dell'Amministrazione, di specifici atti e documenti da sottrarre all'accesso per motivate e concrete esigenze di riservatezza delle ditte partecipanti, a tutela della loro sfera di interessi, ai sensi della predetta legge n. 241/1990;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di appalto di servizi;
- e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di eventuali procedimenti a carico dei richiedenti
- f) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, e principalmente: accedere ai dati personali forniti, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione se incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento.

Articolo 28 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Vincenzo Evola.

Articolo 29 - RIFERIMENTI

Il servizio richiesto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- b) dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle altre normative vigenti in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;
- c) dal D.Lgs. n. 50/2016, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative di diritto privato, per

- quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati;
- d) dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.;
 - e) dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, sanità ed ambiente¹ stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'appalto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.